



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1237 DEL 19/10/2026

**OGGETTO: VIA PRETE NICOLO' DASTE
TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE PER
DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE - CHIUSURA STRADALE PER
SOSTA OPERATIVA DI AUTOSPURGO**

IL DIRIGENTE

Premesso che la ditta Sangoi Andrea ha presentato istanza, PG/2026/536723 del 14/10/2026, con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica della viabilità in un tratto della strada in oggetto nel territorio del Municipio II – Centro Ovest, nell'ambito di intervento di autospurgo per aspirazione liquami da un locale allagato;

Preso atto dell'Autorizzazione alla sosta operativa rilasciata in data 14/10/2026, dal Corpo di Polizia Locale – Distretto 2 e delle prescrizioni in questa contenute;

Preso atto del contributo istruttorio trasmesso dal Municipio 2 espresso tramite email in data 19/10/2026, acquisito agli atti e valutato ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporta l'interdizione della circolazione veicolare e pedonale in un tratto della strada in oggetto;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno interdire la circolazione veicolare e pedonale e nel contempo consentire la fruibilità delle proprietà laterali;

Visto il piano di segnalamento presentato dal richiedente;



Visti inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 *“Nuovo Codice della Strada”*, artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante *“disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante *“i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte, il giorno **22/10/2026 dalle ore 08:00 alle ore 14:00** in **via Nicolò Daste**, nel tratto compreso tra via A. Carzino e via della Cella, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione agli aventi diritto per il raggiungimento dei rispettivi stacchi laterali autorizzati;
- divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare all'altezza del civico 110 rosso.

Deve essere sempre garantito in assoluta sicurezza tramite ausilio di movieri il transito pedonale e l'accesso alle abitazioni su percorsi debitamente separati dalle aree destinate alla cantierizzazione;

Dovranno essere garantiti i diritti di terzi ed in particolare la fruibilità degli stacchi laterali carrabili autorizzati, la cui movimentazione veicolare dovrà essere regolamentata da movieri.

Sarà cura dell'impresa esecutrice delle lavorazioni idonea installazione di segnaletica stradale, anche di preavviso, per informare l'utenza delle modifiche alla viabilità in atto.

A cura dei richiedenti dovrà altresì essere dato avviso delle modifiche alla viabilità in atto ai servizi di pronto intervento e di pubblica assistenza.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 *“Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”* ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.



All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori comporti l'istituzione di divieti di sosta, l'impresa esecutrice è tenuta a provvedere all'installazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell'efficacia del divieto, conformemente a quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2002. Su ciascun segnale dovranno essere indicati in modo chiaramente leggibile la data e l'ora di posa. Dovrà altresì essere trasmessa al Distretto della Polizia Locale competente per territorio documentazione fotografica comprovante l'avvenuta installazione della segnaletica, mediante posta elettronica all'indirizzo istituzionale del Distretto stesso.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori e la contestuale rimozione della segnaletica temporanea installata e/o tracciata per il cantiere. Per quanto riguarda la rimozione della segnaletica orizzontale temporanea, se lo strato di usura della strada non deve essere rifatto in occasione del cantiere, o se il cantiere comporta interventi in fasi successive, le strisce gialle devono essere rimosse senza lasciare tracce sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione (così come previsto dall'art. 8.5 dell'allegato al Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 e dall'art. 35 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

È fatto obbligo al richiedente, al termine dei lavori e per tutta la durata del cantiere, di provvedere al ripristino ed al mantenimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale interessata dalla manomissione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Disciplinare tecnico ripristini stradali" approvato con D.D. n. 4020 del 13/07/2026, Allegato 1, paragrafi 2.5 "Ripristino segnaletica stradale e sicurezza" e 2.6 "Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica".

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà

adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione, nonchè al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.





PIANO DI SEGNALAMENTO TEMPORANEO



Verrà posizionato su transenna il cartello di divieto di transito ad esclusione dei mezzi autorizzati all'inizio di Via Nicolo' Deste il giorno stesso.



**PEDONI
SUL LATO
OPPOSTO**

Il cartello di "inizio lavori" sarà installato su Via Cantore alcuni giorni prima della data di avvio delle lavorazioni, prevista per il giorno 22 Ottobre 2026, al fine di informare preventivamente l'utenza della strada e consentire una corretta pianificazione dei percorsi alternativi.



Verrà posizionato apposito cartello di indicazione "vietato transito pedoni" in prossimità del civico 110, per segnalare ai passanti il lato sicuro da utilizzare durante i lavori su ambe due le direzioni di marcia. All'interno del tratto interessato dai lavori sono presenti n. 2 accessi carrabili. Durante l'intero periodo di occupazione della sede stradale verrà consentito il transito ai proprietari dei passi carrabili, compatibilmente con l'avanzamento delle lavorazioni e nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Il personale di cantiere provvederà, ove necessario, a regolare il traffico locale e facilitare le manovre di ingresso e uscita dei veicoli autorizzati, garantendo sempre la separazione fisica tra l'area di cantiere e la zona di